RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

L'intelligenza artificiale (IA) offre grandi opportunità, ma determinate applicazioni e determinati usi possono anche generare danni e rischi per i diritti fondamentali degli individui e altri interessi pubblici.

Con il regolamento (UE) 2024/[...] del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale ("regolamento sull'IA"), l'Unione ha adottato il primo regolamento generale sull'IA, definendo una norma a livello mondiale. Il regolamento sull'IA è stato adottato il 12 giugno 2024([[1]](#footnote-1)) ed entrerà in vigore entro 20 giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Il regolamento sull'IA comporta un'armonizzazione completa delle regole per l'immissione sul mercato, la messa in servizio e l'uso dei sistemi di IA negli Stati membri([[2]](#footnote-2)), con l'obiettivo di promuovere l'innovazione e l'adozione di un'IA affidabile, proteggendo al tempo stesso la salute, la sicurezza e i diritti fondamentali, compresi la democrazia, lo Stato di diritto e l'ambiente.

Anche varie organizzazioni internazionali, fra cui il Consiglio d'Europa, hanno intensificato gli sforzi per la regolamentazione dell'IA, riconoscendo la natura transfrontaliera dell'IA e la necessità di una cooperazione internazionale volta ad affrontare le sfide comuni poste da tali tecnologie.

Dal giugno 2022 il Comitato sull'intelligenza artificiale (CAI)([[3]](#footnote-3)) del Consiglio d'Europa ha elaborato una convenzione quadro giuridicamente vincolante (di seguito "convenzione") per affrontare i potenziali rischi che l'IA comporta per i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto. L'Unione ha negoziato la convenzione sulla base della quarta alternativa prevista all'articolo 216, paragrafo 1, TFUE, secondo cui l'Unione può negoziare([[4]](#footnote-4)) e concludere un accordo internazionale qualora "[...] possa incidere su norme comuni o alterarne la portata". La Commissione europea ha rappresentato l'Unione durante i negoziati della convenzione, conformemente all'articolo 218, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE") e sulla base di una decisione del Consiglio che autorizza l'avvio dei negoziati a nome dell'Unione europea([[5]](#footnote-5)).

L'Unione ha partecipato attivamente ai negoziati e ha perseguito l'obiettivo di garantire la compatibilità della convenzione con il diritto dell'Unione, la coerenza con il regolamento sull'IA, nonché la qualità e il valore aggiunto della convenzione quale primo trattato internazionale sull'IA. In tale contesto, anche la portata internazionale della convenzione rappresentava obiettivo dell'Unione.

Dopo molteplici cicli di negoziati, il CAI ha approvato il testo della convenzione in occasione della sua decima sessione plenaria, che si è svolta dall'11 al 14 marzo 2024. Il 17 maggio 2024 il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha adottato la convenzione, ha convenuto di aprirla alla firma a Vilnius (Lituania) il 5 settembre 2024, in occasione di una conferenza informale dei ministri della Giustizia, e ha invitato i membri del Consiglio d'Europa, altri paesi terzi che hanno partecipato alla sua elaborazione e l'Unione a valutare la possibilità di firmarla in tale circostanza, ricordando nel contempo che alla convenzione possono aderire anche altri Stati terzi([[6]](#footnote-6)).

In tale contesto, la presente proposta è intesa ad avviare il processo di firma della convenzione da parte dell'Unione ai fini della successiva ratifica proponendo al Consiglio di adottare una decisione che autorizzi l'Unione a firmare la convenzione, conformemente all'articolo 218, paragrafo 5, TFUE. La convenzione è pienamente compatibile con il diritto dell'Unione in generale, e con il regolamento sull'IA in particolare, e promuoverà concetti chiave dell'approccio dell'Unione alla regolamentazione dell'IA a livello mondiale tra gli altri membri del Consiglio d'Europa e i principali partner internazionali che possono diventare parti della convenzione.

Contenuto della convenzione

L'obiettivodella convenzione è garantire che le attività che rientrano nel ciclo di vita dei sistemi di IA siano pienamente coerenti con i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto.

Le parti della convenzione dovranno attuarla mediante opportune misure legislative, amministrative o di altro tipo al fine di dare efficacia alle sue disposizioni, seguendo un approccio graduale e differenziato, in funzione della gravità degli impatti negativi e della probabilità che si verifichino. La convenzione dovrebbe essere attuata nell'Unione esclusivamente attraverso il regolamento sull'IA, che comporta l'armonizzazione completa delle regole per l'immissione sul mercato, la messa in servizio e l'uso dei sistemi di IA, e altre disposizioni pertinenti dell'*acquis* dell'Unione, ove applicabili.

L'ambitodi applicazione della convenzione comprende i sistemi di IA che potrebbero interferire con i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto, seguendo un approccio differenziato. I principi e gli obblighi previsti dalla convenzione si applicheranno alle attività che rientrano nel ciclo di vita dei sistemi di IA svolte dalle autorità pubbliche o da attori privati che agiscono per loro conto. Per quanto riguarda il settore privato, le parti sono tenute ad affrontare i rischi e gli impatti che derivano dalle attività svolte da attori privati nell'ambito del ciclo di vita dei sistemi di IA in modo conforme all'oggetto e alla finalità della convenzione, ma hanno la facoltà di scegliere se applicare gli obblighi della convenzione o adottare altre misure adeguate. Le parti dovranno presentare una dichiarazione sulla scelta compiuta a tal riguardo al momento della firma o dell'adesione alla convenzione. All'atto della conclusione della convenzione l'Unione dovrebbe rilasciare una dichiarazione secondo cui essa applicherà, attraverso il regolamento sull'IA e altre disposizioni pertinenti dell'*acquis*, i principi e gli obblighi di cui ai capi da II a VI della convenzione alle attività degli attori privati che immettono sul mercato, mettono in servizio e utilizzano sistemi di IA nell'Unione.

Le attività di IA connesse alla sicurezza nazionale sono escluse dall'ambito di applicazione della convenzione, fermo restando che, in ogni caso, tali attività devono essere condotte in modo coerente con il diritto internazionale applicabile in materia di diritti umani e nel rispetto delle istituzioni e dei processi democratici. La convenzione esclude anche le attività di ricerca e sviluppo connesse a sistemi di IA non ancora messi a disposizione per l'uso, salvo che le prove o attività analoghe possano interferire con i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto. In linea con lo statuto del Consiglio d'Europa, le questioni relative alla difesa nazionale non rientrano dell'ambito di applicazione della convenzione.

La convenzione prevede inoltre una serie di obblighi generali e di principi fondamentali, tra cui la tutela della dignità umana e dell'autonomia individuale, nonché la promozione dell'uguaglianza e della non discriminazione. Impone inoltre il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali, nonché la trasparenza e la sorveglianza al fine di garantire responsabilità e rendicontabilità. Inoltre un principio è dedicato all'innovazione sicura e alla sperimentazione in ambienti controllati.

Un apposito capitolo sui mezzi di ricorso prevede inoltre una serie di misure volte a garantire la disponibilità di mezzi di ricorso accessibili ed efficaci per le violazioni dei diritti umani derivanti dalle attività che rientrano nel ciclo di vita dei sistemi di IA e comprende altresì garanzie e tutele procedurali efficaci per le persone i cui diritti sono stati significativamente compromessi dall'uso di sistemi di IA. Inoltre le persone dovrebbero ricevere una notifica quando sono esposte a un sistema di IA e non stanno interagendo con un essere umano.

La convenzione comprende anche un capitolo sulle misure destinate alla valutazione e all'attenuazione dei rischi e degli impatti negativi da condurre in modo iterativo, onde individuare gli impatti effettivi e potenziali sui diritti umani, sulla democrazia e sullo Stato di diritto e adottare adeguate misure di prevenzione e attenuazione.

La convenzione prevede altresì che le parti valutino la necessità di divieti o moratorie su talune applicazioni dei sistemi di IA considerate incompatibili con il rispetto dei diritti umani, il funzionamento della democrazia o lo Stato di diritto.

La convenzione prevede un meccanismo di follow-up nell'ambito di una conferenza delle parti, composta da rappresentanti delle parti che si consulteranno periodicamente al fine di agevolare l'uso e l'attuazione efficaci della convenzione. Prevede inoltre un meccanismo di cooperazione internazionale sia tra le parti della convenzione sia nelle relazioni con i paesi terzi e i pertinenti portatori di interessi, al fine di conseguire la finalità della convenzione.

Ciascuna parte dovrebbe inoltre istituire o designare a livello interno uno o più meccanismi efficaci per vigilare sul rispetto degli obblighi previsti dalla convenzione, come attuata dalle parti.

• Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La convenzione stabilisce principi e obblighi generali per la protezione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto che sono pienamente coerenti e in linea con gli obiettivi del regolamento sull'IA e con le prescrizioni dettagliate per i sistemi di IA e gli obblighi imposti ai fornitori e ai deployer di tali sistemi.

La definizione di sistema di IA di cui alla convenzione è pienamente allineata alla definizione contenuta nel regolamento sull'IA, in quanto entrambe si basano sulla definizione di tali sistemi contenuta nei principi per l'IA([[7]](#footnote-7)) dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, garantendo in tal modo un'interpretazione comune delle tecnologie digitali che fanno parte dell'IA.

Sia la convenzione che il regolamento sull'IA seguono anche un approccio basato sul rischio per la regolamentazione dei sistemi di IA e contengono disposizioni specifiche per quanto riguarda le valutazioni del rischio e dell'impatto e le misure di attenuazione dei rischi. Il regolamento sull'IA comprende, in particolare, una serie di divieti pertinenti e casi d'uso ad alto rischio per i sistemi di IA in tutti i settori pubblici e privati, compreso il settore della democrazia e della giustizia. Le norme e le procedure dettagliate del regolamento sull'IA per lo sviluppo, l'immissione sul mercato e la diffusione dei sistemi di IA in tali settori garantiranno pertanto il rispetto dei diritti fondamentali, della democrazia e dello Stato di diritto durante l'intero ciclo di vita dell'IA.

La convenzione comprende principi e obblighi già contemplati dal regolamento sull'IA, quali misure per proteggere i diritti umani, la sicurezza e l'affidabilità, la responsabilità e la rendicontabilità, la governance dei dati e la protezione dei dati, la trasparenza e la sorveglianza, l'uguaglianza e la non discriminazione, le competenze e l'alfabetizzazione digitali.

La trasparenza è un altro elemento comune di entrambi gli strumenti giuridici, comprese le misure relative all'identificazione dei contenuti generati dall'IA e all'invio di notifiche alle persone esposte a sistemi di IA. Entrambi gli strumenti giuridici contengono anche disposizioni pertinenti sulle valutazioni del rischio e dell'impatto e in materia di gestione del rischio, conservazione delle registrazioni, divulgazione (agli organismi e alle autorità autorizzati e, se del caso, alle persone interessate), tracciabilità e spiegabilità, innovazione sicura e sperimentazione in ambienti controllati, e una serie di misure per consentire mezzi di ricorso efficaci, compreso il diritto di chiedere e ottenere informazioni e di presentare un reclamo a un'autorità competente, e garanzie procedurali.

Il sistema di sorveglianza previsto dalla convenzione è inoltre pienamente coerente con il sistema globale di governance e applicazione del regolamento sull'IA, che consiste nell'applicazione a livello nazionale e dell'Unione, con procedure per l'attuazione coerente delle norme dell'Unione negli Stati membri. In particolare, la convenzione prevede uno o più meccanismi di sorveglianza efficaci a livello interno che devono esercitare le loro funzioni in modo indipendente e imparziale e disporre dei poteri, delle competenze e delle risorse necessari per svolgere efficacemente i compiti di sorveglianza sul rispetto degli obblighi previsti dalla convenzione, come attuata dalle parti.

Mentre il regolamento sull'IA si applicherà ai sistemi di IA immessi sul mercato, messi in servizio o utilizzati nell'Unione, la convenzione ha una portata geografica più ampia che comprende i membri del Consiglio d'Europa e gli Stati terzi in tutto il mondo che possono diventare parti della convenzione. La convenzione rappresenta pertanto un'opportunità unica per promuovere un'IA affidabile al di fuori dell'Unione con un primo trattato internazionale giuridicamente vincolante fondato su un approccio alla regolamentazione dell'IA saldamente incentrato sui diritti umani.

Sia la convenzione che il regolamento sull'IA sono parte integrante di un approccio normativo all'IA, caratterizzato da impegni coerenti e sinergici a molteplici livelli in ambito internazionale, e condividono l'obiettivo comune di garantire un'IA affidabile.

• Coerenza con le altre normative dell'Unione

La convenzione condivide inoltre obiettivi comuni con altre politiche e normative dell'Unione volte ad attuare i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea([[8]](#footnote-8)).

In particolare, il principio di uguaglianza e di non discriminazione sancito dalla convenzione è pienamente coerente con la legislazione dell'Unione in materia di non discriminazione e promuoverà l'integrazione di considerazioni relative all'uguaglianza nella progettazione, nello sviluppo e nell'uso dei sistemi di IA e nell'efficace attuazione del divieto di discriminazione, come previsto dal diritto internazionale e dal diritto interno applicabili delle parti.

La convenzione è inoltre coerente con l'*acquis* dell'Unione in materia di protezione dei dati, compreso il regolamento generale sulla protezione dei dati([[9]](#footnote-9)) in relazione ai diritti fondamentali alla tutela della vita privata e alla protezione dei dati personali, prevedendo l'istituzione di garanzie e tutele efficaci per le persone fisiche, in linea con gli obblighi giuridici interni e internazionali applicabili delle parti.

Le misure previste dalla convenzione volte a proteggere i processi democratici delle parti nel contesto delle attività che rientrano nel ciclo di vita del sistema di IA sono pienamente coerenti con gli obiettivi e le norme dettagliate del regolamento sui servizi digitali([[10]](#footnote-10)), che disciplina la prestazione di servizi intermediari nell'Unione al fine di garantire un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile in cui siano rispettati i diritti fondamentali, compreso il diritto alla libertà di espressione e il diritto di ricevere e diffondere informazioni. Sono inoltre coerenti con il regolamento relativo alla trasparenza e al targeting della pubblicità politica([[11]](#footnote-11)), con il codice di buone pratiche sulla disinformazione([[12]](#footnote-12)) e con le politiche dell'Unione in materia di democrazia ed elezioni libere, eque e resilienti([[13]](#footnote-13)), compresi il piano d'azione per la democrazia europea del 2020([[14]](#footnote-14)), il pacchetto sulle elezioni e l'integrità([[15]](#footnote-15)) e, di recente, il pacchetto per la difesa della democrazia([[16]](#footnote-16)) del 2023.

La convenzione è coerente con la strategia digitale globale dell'Unione nel contesto del suo contributo alla promozione della tecnologia al servizio delle persone, uno dei tre pilastri principali dell'orientamento politico e degli obiettivi annunciati nella comunicazione della Commissione "Plasmare il futuro digitale dell'Europa"([[17]](#footnote-17)). Quest'ultima mira ad assicurare che l'IA sia sviluppata secondo modalità che rispettano i diritti delle persone e ne guadagnano la fiducia, rendendo l'Europa adatta all'era digitale e trasformando i prossimi anni nel decennio digitale([[18]](#footnote-18)).

Inoltre la dichiarazione europea sui diritti e i principi digitali per il decennio digitale([[19]](#footnote-19)) contempla diversi diritti e principi digitali che sono in linea con gli obiettivi e i principi della convenzione, ed entrambi gli strumenti promuovono un approccio alla tecnologia saldamente incentrato sui diritti umani.

La convenzione è inoltre coerente con la strategia dell'UE sui diritti dei minori([[20]](#footnote-20)) e con la strategia europea per un'internet migliore per i ragazzi (BIK+)([[21]](#footnote-21)), che mirano a garantire che i minori siano protetti, rispettati e responsabilizzati online per far fronte alle sfide poste dai nuovi mondi virtuali e dall'IA.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

La proposta di decisione che autorizza la firma della convenzione a nome dell'Unione è presentata al Consiglio a norma dell'articolo 218, paragrafo 5, TFUE.

La base giuridica sostanziale di una decisione di cui all'articolo 218, paragrafo 5, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'accordo. Secondo la giurisprudenza, se l'esame di un atto dell'Unione dimostra che esso persegue una duplice finalità o che possiede una duplice componente e se una di tali finalità o componenti è identificabile come principale o preponderante, mentre l'altra è solo accessoria, l'atto deve fondarsi su una sola base giuridica, ossia quella richiesta dalla finalità o componente principale o preponderante.

Per quanto riguarda la base giuridica sostanziale, l'ambito di applicazione materiale della convenzione coincide con quello del regolamento sull'IA([[22]](#footnote-22)), anche in relazione all'esenzione dall'ambito di applicazione delle attività di ricerca e sviluppo, sicurezza nazionale e difesa. I principi e gli obblighi della convenzione coincidono con le prescrizioni più dettagliate per i sistemi di IA e gli obblighi specifici dei fornitori e i deployer di tali sistemi stabiliti dal regolamento sull'IA e da altre normative pertinenti dell'Unione. Se il Consiglio adotterà la decisione proposta e l'Unione firmerà la convenzione, il regolamento sull'IA costituirà il diritto primario dell'Unione per l'attuazione della convenzione nell'ordinamento giuridico dell'Unione con regole completamente armonizzate in materia di immissione sul mercato, messa in servizio e uso dei sistemi di IA nell'Unione direttamente applicabili negli Stati membri, salvo che il regolamento sull'IA non disponga espressamente altrimenti([[23]](#footnote-23)).

Considerando che l'ambito di applicazione e gli obiettivi della convenzione sono in linea e pienamente coerenti con quelli del regolamento sull'IA e che l'ambito di applicazione personale e materiale di entrambi gli strumenti coincide, la base giuridica sostanziale per la conclusione della convenzione è l'articolo 114 TFUE, che è la base giuridica primaria del regolamento sull'IA.

La natura degli accordi internazionali ("solo UE" o "misti") dipende dalla compatibilità dell'oggetto specifico con le competenze dell'Unione.

L'articolo 3, paragrafo 2, TFUE stabilisce che l'Unione ha competenza esclusiva "*per la conclusione di accordi internazionali […] nella misura in cui può incidere su norme comuni o modificarne la portata*". Un accordo internazionale può incidere su norme comuni o modificarne la portata qualora il settore contemplato dall'accordo sia in gran parte disciplinato dal diritto dell'Unione([[24]](#footnote-24)).

L'ambito di applicazione personale della convenzione è pienamente allineato al regolamento sull'IA in quanto entrambi gli strumenti giuridici riguardano, in linea di principio, sia attori pubblici che attori privati (con l'applicazione facoltativa dei principi e degli obblighi della convenzione nei confronti di attori privati diversi da quelli che agiscono per conto delle autorità pubbliche), mentre l'ambito di applicazione materiale di entrambi gli strumenti giuridici esclude, dalle regole applicabili, le attività di IA connesse alla sicurezza nazionale, alla difesa e alla ricerca.

Poiché l'ambito di applicazione personale e materiale della convenzione coincide con quello del regolamento sull'IA, la conclusione della convenzione può incidere su norme comuni dell'Unione o modificarne la portata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, TFUE. Di conseguenza si dovrebbe ritenere che l'Unione disponga di una competenza esterna esclusiva per la conclusione della convenzione e la convenzione dovrebbe essere firmata a nome dell'Unione come accordo "che riguarda la sola UE", fatta salva la sua conclusione in una data successiva.

• Proporzionalità

La convenzione non va al di là di quanto necessario per conseguire gli obiettivi strategici che sviluppano un approccio coerente alla regolamentazione dell'IA a livello internazionale.

La convenzione stabilisce un quadro giuridico di alto livello per l'IA che lascia spazio alla flessibilità, consentendo alle parti di progettare concretamente i quadri di attuazione. L'approccio basato sul rischio garantisce inoltre la proporzionalità delle norme e consente una differenziazione delle misure di attuazione proporzionata ai rischi, in modo analogo al regolamento sull'IA.

• Scelta dell'atto giuridico

L'atto giuridico prescelto è una proposta di decisione del Consiglio a norma dell'articolo 218, paragrafo 5, TFUE.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

• Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Non pertinente.

• Consultazioni dei portatori di interessi

La Commissione europea non ha condotto una consultazione specifica dei portatori di interessi in merito alla presente proposta.

L'elaborazione della convenzione è stata frutto di uno sforzo collaborativo del Comitato sull'intelligenza artificiale del Consiglio d'Europa, cui hanno partecipato tutti i 46 Stati membri del Consiglio d'Europa e gli Stati osservatori, tra cui Canada, Giappone, Messico, Santa Sede, Stati Uniti d'America e Unione europea. Hanno partecipato inoltre diversi altri Stati terzi, tra cui Australia, Argentina, Costa Rica, Israele, Perù e Uruguay.

Conformemente all'impegno del Consiglio d'Europa di dialogare con diversi portatoti di interessi, l'elaborazione della convenzione ha visto anche il contributo di 68 rappresentanti internazionali della società civile, del mondo accademico, dell'industria e di altre organizzazioni internazionali, garantendo un approccio globale e inclusivo. L'elaborazione della convenzione ha comportato altresì la collaborazione con varie altre organizzazioni internazionali, tra cui l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO). Hanno inoltre contribuito al processo gli organi e i comitati pertinenti in seno al Consiglio d'Europa. La partecipazione dell'Unione è stata guidata dalla Commissione europea. In qualità di osservatori erano presenti anche rappresentanti dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e del Garante europeo della protezione dei dati.

• Assunzione e uso di perizie

Le posizioni negoziali dell'Unione relative alla convenzione sono state preparate in consultazione con un comitato speciale designato dal Consiglio (gruppo di lavoro del Consiglio "Telecomunicazioni e società dell'informazione").

• Valutazione d'impatto

Non pertinente.

• Efficienza normativa e semplificazione

Non pertinente.

• Diritti fondamentali

La convenzione mira ad affrontare i potenziali rischi e danni per i diritti umani garantendo che le attività che rientrano nel ciclo di vita dei sistemi di IA siano in linea con i principi del rispetto dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto, riconoscendo nel contempo il potenziale dell'IA in termini di protezione e agevolazione dell'esercizio di tali diritti nell'ambiente digitale e di miglioramento del benessere sociale e ambientale e del progresso tecnologico.

I principi e gli obblighi concreti previsti dalla convenzione sono intesi a tutelare e rispettare i diritti umani, sanciti da molteplici strumenti internazionali e regionali([[25]](#footnote-25)) applicabili alle parti, tra cui la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione e gli atti internazionali in materia di diritti umani conclusi dall'Unione.

La convenzione stabilisce pertanto un livello minimo comune di applicazione della protezione dei diritti umani nel contesto dell'IA, salvaguardando al tempo stesso le tutele esistenti in materia di diritti umani e consentendo alle parti di offrire una protezione più ampia con garanzie più rigorose.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La convenzioneprevede contributi finanziari di Stati terzi alle attività della conferenza delle parti. Tutti i membri del Consiglio d'Europa contribuiranno attraverso il bilancio ordinario del Consiglio d'Europa conformemente allo statuto del Consiglio d'Europa, mentre le parti che non sono membri apporteranno contributi fuori bilancio. Il contributo di un paese non membro del Consiglio d'Europa è stabilito congiuntamente dal Comitato dei ministri e dal paese stesso.

La convenzione non interferisce con le leggi e le normative interne delle parti che disciplinano le competenze di bilancio e le procedure per gli stanziamenti di bilancio. Essa consente inoltre agli Stati terzi di versare i loro contributi entro i limiti di bilancio approvati fissati dal rispettivo organo legislativo, fatti salvi eventuali accordi preliminari.

5. ALTRI ELEMENTI

• Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

La conferenza delle parti, composta dai rappresentanti delle parti, verificherà che gli obiettivi della convenzione siano effettivamente conseguiti e che le relative disposizioni siano attuate dalle parti.

Ciascuna parte dovrà presentare una relazione alla conferenza delle parti entro i primi due anni dall'adesione e successivamente a intervalli regolari, specificando le misure adottate ai fini dell'attuazione della convenzione.

Le parti sono altresì incoraggiate a collaborare per conseguire gli obiettivi della convenzione. Tale cooperazione internazionale può includere la condivisione di informazioni pertinenti riguardanti l'IA e la possibilità che essa abbia un impatto negativo o positivo sui diritti umani, sulla democrazia e sullo Stato di diritto.

Al fine di garantire un monitoraggio e un'attuazione efficaci, ciascuna parte dovrà designare uno o più meccanismi di sorveglianza efficaci a livello interno.

2024/0150 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, della convenzione quadro del Consiglio d'Europa sull'intelligenza artificiale, i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il 21 novembre 2022 il Consiglio ha autorizzato la Commissione europea ad avviare negoziati a nome dell'Unione per una convenzione del Consiglio d'Europa sull'intelligenza artificiale, i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto ("convenzione"). La Commissione europea ha negoziato la convenzione a nome dell'Unione. Il 17 maggio 2024 i negoziati si sono conclusi positivamente con la sigla della convenzione e la sua adozione da parte del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa([[26]](#footnote-26)).

(2) La convenzione stabilisce i principi e gli obblighi generali che le parti della convenzione dovrebbero osservare al fine di garantire la protezione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto in relazione alle attività che rientrano nel ciclo di vita dei sistemi di intelligenza artificiale (IA).

(3) Il 12 giugno 2024 l'Unione ha adottato, principalmente sulla base dell'articolo 114 TFUE, il regolamento (UE) 2024/... ("regolamento sull'IA")([[27]](#footnote-27)) che prevede regole pienamente armonizzate che disciplinano l'immissione sul mercato, la messa in servizio e l'uso di sistemi di IA nell'Unione e che sono direttamente applicabili negli Stati membri, salvo che il regolamento sull'IA disponga esplicitamente altrimenti. La convenzione deve essere attuata nell'Unione esclusivamente attraverso il regolamento sull'IA e altre disposizioni pertinenti dell'*acquis* dell'Unione, ove applicabili.

(4) Poiché l'ambito di applicazione personale e materiale della convenzione coincide con quello del regolamento sull'intelligenza artificiale e di altre disposizioni pertinenti dell'*acquis* dell'Unione, la conclusione della convenzione può incidere su norme comuni dell'Unione o modificarne la portata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Di conseguenza l'Unione ha competenza esterna esclusiva per firmare la convenzione e pertanto solo l'Unione dovrebbe diventare parte della convenzione, con riserva della sua conclusione in una data successiva.

(5) Conformemente ai trattati, spetta alla Commissione europea garantire la firma della convenzione, con riserva della sua conclusione in una data successiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma della convenzione quadro del Consiglio d'Europa sull'intelligenza artificiale, i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto ("convenzione") è approvata a nome dell'Unione, con riserva della conclusione di detta convenzione.

Il testo della convenzione da firmare è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il .

Fatto a Bruxelles, il

 Per il Consiglio

 Il presidente

1. [REGOLAMENTO (UE) 2024/... DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale) (GU L, 2024...)](https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-24-2024-INIT/it/pdf). [↑](#footnote-ref-1)
2. Regolamento sull'IA, considerando 1 e 8. [↑](#footnote-ref-2)
3. [*Decision concerning the work of the CAI at the 132nd Session of the Committee of Ministers – Follow-up*, CM/Inf(2022)20, DD(2022)245](https://search.coe.int/cm#{%22CoEObjectId%22:[%220900001680a700c4%22],%22sort%22:[%22CoEValidationDate%20Descending%22]}). [↑](#footnote-ref-3)
4. Sentenza della Corte del 20 novembre 2018, cause riunite C-626/15 e C-659/16, *Commissione/Consiglio (AMP Antartico)*, ECLI:EU:C:2018:925, punto 112. [↑](#footnote-ref-4)
5. [Decisione (UE) 2022/2349 del Consiglio, del 21 novembre 2022, che autorizza l'avvio di negoziati a nome dell'Unione europea per una convenzione del Consiglio d'Europa sull'intelligenza artificiale, i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D2349) (GU L 311 del 2.12.2022, pag. 138). [↑](#footnote-ref-5)
6. CM/Del/Dec(2024)133/4. [↑](#footnote-ref-6)
7. La definizione di "sistema di IA" dell'OCSE è stata aggiornata l'8 novembre 2023 [C(2023)151 e C/M(2023)14, voce 218] affinché continui a essere tecnicamente precisa e a riflettere gli sviluppi tecnologici, anche per quanto riguarda l'IA generativa. [↑](#footnote-ref-7)
8. Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 326 del 26.10.2012, pag. 391). [↑](#footnote-ref-8)
9. Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1). [↑](#footnote-ref-9)
10. Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1). [↑](#footnote-ref-10)
11. Regolamento (UE) 2024/900 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, relativo alla trasparenza e al targeting della pubblicità politica, PE/90/2023/REV/1 (GU L, 2024/900, 20.3.2024). [↑](#footnote-ref-11)
12. <https://disinfocode.eu/introduction-to-the-code/>. [↑](#footnote-ref-12)
13. [Proteggere la democrazia - Commissione europea (europa.eu)](https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/protecting-democracy_it). [↑](#footnote-ref-13)
14. <https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/protecting-democracy_it>. [↑](#footnote-ref-14)
15. <https://commission.europa.eu/publications/reinforcing-democracy-and-integrity-elections-all-documents_it>. [↑](#footnote-ref-15)
16. Comunicazione della Commissione sulla difesa della democrazia (COM(2023) 630 final). [↑](#footnote-ref-16)
17. Comunicazione della Commissione, "Plasmare il futuro digitale dell'Europa" (COM(2020) 67 final). [↑](#footnote-ref-17)
18. Comunicazione della Commissione, "[Bussola per il digitale 2030:il modello europeo per il decennio digitale](https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_it)" (COM(2021) 118 final). [↑](#footnote-ref-18)
19. [Dichiarazione europea sui diritti e i principi digitali per il decennio digitale](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0028) (COM(2022) 28 final). [↑](#footnote-ref-19)
20. Comunicazione della Commissione "Strategia dell'UE sui diritti dei minori" (COM(2021) 142 final). [↑](#footnote-ref-20)
21. Comunicazione della Commissione "Un decennio digitale per bambini e giovani: la nuova strategia europea per un'internet migliore per i ragazzi (BIK+)" (COM(2022) 212 final). [↑](#footnote-ref-21)
22. Adottato dal Consiglio il 21 maggio 2024 e la cui pubblicazione nella Gazzetta ufficiale è prevista per luglio 2024. [↑](#footnote-ref-22)
23. Cfr. l'articolo 1 e il considerando 1 del regolamento sull'IA. [↑](#footnote-ref-23)
24. Ad esempio, la causa C‑114/12, *Commissione/Consiglio* (diritti di prossimità degli organismi di radiodiffusione), ECLI:EU:C:2014:2151, punti 68 e 69; il parere 1/13, *Adesione di Stati terzi alla Convenzione dell'Aia*, EU:C:2014:2303, punti da 71 a 74; la causa C‑66/13, *Green Network*, EU:C:2014:2399, punti da 27 a 33; il parere 3/15, *Trattato di Marrakech, volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa*, ECLI:EU:C:2017:114, punti da 105 a 108. [↑](#footnote-ref-24)
25. Come ad esempio la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950 (STE n. 5), il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966, il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 1961, la Carta sociale europea del 1989 (STE n. 35), e i rispettivi protocolli, nonché la Carta sociale europea (riveduta) del 1996 (STE n. 163), la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 2006 e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 1966. [↑](#footnote-ref-25)
26. DECISIONE (UE) 2022/2349 DEL CONSIGLIO, del 21 novembre 2022, che autorizza l'avvio di negoziati a nome dell'Unione europea per una convenzione del Consiglio d'Europa sull'intelligenza artificiale, i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto (GU L 311 del 2.12.2022, pag. 138). [↑](#footnote-ref-26)
27. Regolamento (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale) (GU L, 2024.....). [↑](#footnote-ref-27)